informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 371– 01 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE

RIFERIMENTI

- **Ddl Riforma fiscale**

IN SINTESI

Nel corso di quasi cinquant'anni dalla sua introduzione (1974) il sistema fiscale italiano non ha conosciuto interventi strutturali di riforma organica, ma piuttosto è stato spesso oggetto di modifiche settoriali che nel corso del tempo hanno portato non solo ad una stratificazione normativa di difficile interpretazione ma soprattutto ad un aumento significativo della pressione fiscale che attualmente è una delle più elevate nel panorama europeo.

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato uno specifico disegno di legge contenente i princìpi e i criteri direttivi generali ai quali la "nuova" Riforma deve essere orientata. Spiccano in particolare il forte orientamento alla semplificazione del sistema tributario, alla progressività delle imposte sul reddito e alla riduzione degli effetti distorsivi del trattamento fiscale sui fattori produttivi.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nel corso degli anni, ciclicamente, il Legislatore ha manifestato l'intenzione di realizzare una Riforma fiscale, ossia una revisione strutturale e organica delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che sono state spesso oggetto di interventi "spot" / parziali volti a modificare / integrare il sistema impositivo.

Come evidenziato nel Documento parlamentare 30.6.2021, contenente l''*Indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario*", tali interventi sono stati

"caratterizzati da disorganicità, mutevolezza e significativa instabilità ... con l'effetto di produrre una stratificazione di norme, meccanismi e adempimenti che hanno elevato a dismisura il grado di complessità del sistema".

Alla luce di tali considerazioni, un recente ddl prevede il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, tramite l'adozione di specifici Decreti legislativi da emanare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge.

I principi cui deve ispirarsi la Riforma fiscale sono individuati nell'art. 1 del citato ddl e sono rappresentati dalla necessità di:

- stimolare la crescita economica tramite l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori della produzione (lavoro e capitale), che risulta superiore a quello medio dell'"area Euro";
- razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riguardo:
  - agli adempimenti a carico dei contribuenti, al fine di ridurre i costi di adempimento / gestione / amministrazione del sistema fiscale;
  - all'individuazione / eliminazione di micro tributi per i quali il costo di adempimento dei contribuenti risulta elevato rispetto al gettito pressoché "trascurabile" per l'Erario;
- preservare la progressività del sistema tributario;
- ridurre l'evasione / elusione fiscale.

Oltre ai predetti principi / criteri generali, il Legislatore nell'attuare la Riforma deve attenersi a principi / criteri specifici con riguardo a ciascun comparto impositivo (IRPEF / IRES, IVA e altre imposte indirette, IRAP, addizionali comunali e regionali all'IRPEF) nonché ai fini della revisione del Catasto dei fabbricati e del sistema della riscossione.

Al Governo viene inoltre conferita la delega per la "*codificazione*" delle disposizioni tributarie, allo stato attuale "complesse e frammentate".

Una prima anticipazione delle nuove misure è contenuta nel ddl della Finanziaria 2022 con particolare riguardo alla riduzione della pressione fiscale e al sistema di riscossione.

RIFORMA IRPEF - Art. 2

Nel citato Documento 30.6.2021 viene evidenziato che

"al momento la situazione italiana può ... essere descritta come una PIT: Plural Income Taxation. Esiste infatti una elevata frammentazione delle tipologie di reddito che sono sottoposte a diversi regimi sostitutivi quasi mai tra di loro correlati, con una molteplicità di trattamenti fiscali soggetti ad aliquota proporzionale, tutti differenti tra loro, accanto ad un'imposta progressiva sui redditi di lavoro (soprattutto dipendente) e sulle pensioni.

Questa situazione è una delle principali fonti di incertezza e complessità del nostro sistema tributario, determinandone la natura sostanzialmente ibrida rispetto ai modelli teorici di imposizione sul reddito e alimentando asistematicità e precarietà del quadro complessivo, disuguaglianza, inefficienza, disincentivi al lavoro e ostacoli alla produzione".

In tale contesto è prevista la riforma dell'IRPEF, con l'obiettivo di rendere tale imposta più equa e progressiva. Ciò sarà realizzato tramite la progressiva e tendenziale evoluzione verso un **modello duale** che preveda:

RIPRODUZIONE VIETATA

- l'equiparazione, con applicazione di un**'aliquota proporzionale**, del trattamento fiscale previsto per i **redditi da capitale** (anche provenienti dal mercato immobiliare) e i **redditi d'impresa / lavoro autonomo**;
- la revisione dell'IRPEF sugli **altri redditi** (di natura finanziaria / immobiliare) finalizzata a garantire la **progressività dell'imposta** nonché alla **graduale riduzione**:
  - delle aliquote medie effettive (ossia, derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto dei regimi sostitutivi / detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito) al fine di incentivare l'attività imprenditoriale e l'offerta di lavoro / assunzioni dei giovani e secondi percettori di reddito del nucleo familiare, oltre che per incentivare l'emersione degli imponibili;
  - delle eccessive variazioni delle aliquote marginali;
- **riordino delle deduzioni / detrazioni**, considerando la relativa finalità e gli effetti sull'equità / efficienza dell'imposta;
- armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, contenendo l'elusione.

Come sopra accennato, nel ddl della Finanziaria 2022 è prevista un'anticipazione della Riforma con l'adozione di misure di riduzione della pressione fiscale e, in particolare, della riduzione (Informativa SEAC 25.11.2021, n. 362):

- dell'IRPEF, da realizzarsi tramite la **riduzione di una / più aliquote** e la "***revisione** organica del sistema **delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente** e del trattamento integrativo*";
- dell'aliquota IRAP.

Da quanto recentemente annunciato dovrebbero essere **ridotte da 5 a 4 le aliquote IRPEF**, con una rimodulazione anche degli scaglioni, come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		**Dal 2022**	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

L'introduzione dal 2022 della nuova struttura degli scaglioni / aliquote con la contestuale revisione delle detrazioni (per lavoro dipendente / autonomo e pensioni), nel cui ambito confluirà il c.d. "trattamento integrativo" / nuova "ulteriore detrazione" (in vigore dall'1.7.2020), comporterà un generalizzato minor carico fiscale, con un effetto maggiore in termini di risparmio per i redditi da lavoro dipendente compresi tra € 35.000 e € 55.000.

Sul punto si considerino le seguenti esemplificazioni.

REDDITO € 30.000							
Scaglione	Scaglioni / aliquote attuali			Scaglioni / aliquote nuovi			
	Reddito	Aliquota	IRPEF (a)	Reddito	Aliquota	IRPEF (b)	Differenza (a-b)
I	15.000	23%	3.450	15.000	23%	3.450	
II	13.000	27%	3.510	13.000	25%	3.250	
III	2.000	38%	760	2.000	35%	700	
	30.000		7.720	30.000		7.400	- 320

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

REDDITO € 45.000							
Scaglione	Scaglioni / aliquote attuali			Scaglioni / aliquote nuovi			
	Reddito	Aliquota	IRPEF (a)	Reddito	Aliquota	IRPEF (b)	Differenza (a-b)
I	15.000	23%	3.450	15.000	23%	3.450	
II	13.000	27%	3.510	13.000	25%	3.250	
III	17.000	38%	6.460	17.000	35%	5.950	
	45.000		13.420	45.000		12.650	- 770

REDDITO € 55.000							
Scaglione	Scaglioni / aliquote attuali			Scaglioni / aliquote nuovi			
	Reddito	Aliquota	IRPEF (a)	Reddito	Aliquota	IRPEF (b)	Differenza (a-b)
I	15.000	23%	3.450	15.000	23%	3.450	
II	13.000	27%	3.510	13.000	25%	3.250	
III	27.000	38%	10.260	22.000	35%	7.700	
IV				5.000	43%	2.150	
	55.000		17.220	55.000		16.550	- 670

REDDITO € 70.000							
Scaglione	Scaglioni / aliquote attuali			Scaglioni / aliquote nuovi			
	Reddito	Aliquota	IRPEF (a)	Reddito	Aliquota	IRPEF (b)	Differenza (a-b)
I	15.000	23%	3.450	15.000	23%	3.450	
II	13.000	27%	3.510	13.000	25%	3.250	
III	27.000	38%	10.260	22.000	35%	7.700	
IV	15.000	41%	6.150	20.000	43%	8.600	
	70.000		23.370	70.000		23.000	- 370

REDDITO € 100.000							
Scaglione	Scaglioni / aliquote attuali			Scaglioni / aliquote nuovi			
	Reddito	Aliquota	IRPEF (a)	Reddito	Aliquota	IRPEF (b)	Differenza (a-b)
I	15.000	23%	3.450	15.000	23%	3.450	
II	13.000	27%	3.510	13.000	25%	3.250	
III	27.000	38%	10.260	22.000	35%	7.700	
IV	20.000	41%	8.200	50.000	43%	21.500	
V	25.000	43%	10.750				
	100.000		36.170	100.000		35.900	-270

Dalle prime stime risulta che i tagli fiscali si attesteranno in misura pari a circa il 3,8%.

Sarà inoltre aumentata di circa € 700 (da € 4.800 a circa € 5.500) la soglia reddituale della c.d. “no tax area’” ex art. 13, comma 5, lett. a), TUIR, per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Merita evidenziare che nell'ambito del citato ddl non è contenuto alcun cenno al regime forfetario e all'eventuale mantenimento dello stesso anche post Riforma. In merito il citato Documento 30.6.2021:

- evidenzia che attualmente tale regime presenta alcune criticità collegate principalmente all'uscita "brusca" dallo stesso con conseguente transito immediato al regime ordinario in caso di superamento della soglia di fatturato, "*finendo con l'inibire la crescita dimensionale delle piccole imprese*";
- auspica il mantenimento del regime agevolato e semplificato con previsione di un meccanismo transitorio di passaggio graduale alla tassazione ordinaria.

Con riferimento al reddito d'impresa, il Documento 30.6.2021 auspica per le imprese individuali / società di persone la reintroduzione dell'IRI, che si rammenta è stata prevista dalla Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) e successivamente abrogata.

RIFORMA IRES - Art. 3

É prevista la riforma dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa semplificandola e razionalizzandola.

A tal fine la revisione dell'imposta sul reddito delle società deve essere improntata ai seguenti criteri / principi specifici:

- coerenza del sistema di tassazione del reddito d'impresa con il sistema di tassazione del reddito ai fini IRPEF di tipo duale sopra evidenziato;
- semplificazione e razionalizzazione dell'IRES al fine di:
  - ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese **armonizzando i valori civili e fiscali** con particolare riferimento agli ammortamenti;
  - **rivedere la disciplina delle variazioni in aumento / diminuzione** apportate al risultato del Conto economico per la determinazione del reddito imponibile. Ciò al fine di adeguarla al sistema economico attuale nonché alla disciplina vigente negli altri Stati UE;
  - **ridurre le differenze tra i vari sistemi di tassazione delle imprese**, al fine di evitare che la scelta della forma organizzativa / giuridica dell'attività imprenditoriale sia influenzata dal regime fiscale applicabile.

RIFORMA IVA - Art. 4

È prevista la semplificazione della gestione / applicazione dell'IVA e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi al fine di:

- contrastare l'erosione e l'evasione dell'imposta;
- aumentare il grado di efficienza coerentemente con i principi comunitari.

Tale obiettivo viene raggiunto **razionalizzando il numero e i livelli delle aliquote** e la distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote.

L'intervento deve essere effettuato nel rispetto, in ogni caso, dei principi / limiti previsti dalla normativa UE.

In merito alla tassazione indiretta sulla produzione / consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica è previsto l'adeguamento delle strutture e delle aliquote all'European Green Deal e alla disciplina europea armonizzata dell'accisa.

SUPERAMENTO IRAP - Art. 5

È previsto il **graduale** "**superamento**" dell'IRAP, a cui pervenire garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario.

I primi beneficiari dell'eliminazione di tale imposta risulteranno le **ditte individuali ed i lavoratori autonomi**, per i quali allo stato attuale l'esonero spetta soltanto in assenza di autonoma organizzazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

A favore di tali soggetti sarà disposto l'esonero dall'IRAP a prescindere dalla sussistenza del predetto requisito, e quindi anche in presenza di dipendenti / collaboratori e di beni strumentali "rilevanti".

In luogo dell'esonero potrebbe essere anche prevista una maxi-deduzione finalizzata a ridurre / annullare, per molte imprese / lavoratori autonomi, la relativa base imponibile IRAP.

L'IRAP resterà ancora applicabile nei confronti delle società di capitali / di persone nonché delle associazioni professionali.

È possibile che risultino comprese tra i beneficiari dell'esonero anche le start-up innovative ex DL n. 179/2012.

REVISIONE CATASTO - Art. 6

È prevista la riforma del sistema e il **rinnovo degli strumenti utilizzati per il controllo e la rilevazione catastale**. Tali strumenti devono essere posti a disposizione dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate ai fini del corretto classamento di:

- immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
- terreni edificabili accatastati come agricoli;
- immobili abusivi.

NB È altresì prevista la condivisione telematica dei dati / documenti acquisiti fra l'Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei Comuni per accertare la coerenza dell'accatastamento delle unità immobiliari.

A partire dall'1.1.2026 è disposta inoltre l'integrazione / condivisione dei dati catastali dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da realizzare:

- attribuendo a ciascun immobile:
  - la rendita catastale attuale;
  - il relativo valore patrimoniale;
  - una rendita attualizzata ai valori di mercato;
- prevedendo meccanismi di aggiornamento periodico a seconda delle condizioni del mercato di riferimento:
  - dei valori patrimoniali;
  - delle rendite delle unità immobiliari urbane.

  I criteri di aggiornamento dei valori e delle rendite non devono portare tali valori al di sopra del valore di mercato.

  NB Per le unità immobiliari di importanza storica / artistica sono previste delle riduzioni del valore patrimoniale al fine di compensare gli oneri di manutenzione e i vincoli alla destinazione.

- prevedendo che le informazioni rilevate secondo i predetti principi non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali. La revisione in esame sarà quindi effettuata senza incrementi di gettito, "*stante la prevista invarianza della base imponibile dei tributi, la cui determinazione continuerà a fondarsi sulle risultanza catastali vigenti*".

REVISIONE ADDIZIONALI IRPEF - Art. 7

È prevista, l'**eliminazione delle addizionali comunali / regionali IRPEF** e la conseguente **introduzione**, a invarianza di gettito, di una **sovraimposta sull'IRPEF** con aliquota che può essere variata dalle Regioni / Comuni in aumento / diminuzione entro limiti prefissati.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Per le Regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari è previsto l'incremento obbligatorio della sovraimposta.

Inoltre è prevista una revisione del riparto tra lo Stato e il Comune del gettito IMU proveniente dagli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (fabbriche, opifici, ecc.).

RISCOSSIONE - Art. 8

È previsto il superamento dell'attuale sistema della riscossione, al fine di renderlo più semplice ed efficiente, tramite il trasferimento all'Agenzia delle Entrate delle funzioni / attività dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In particolare tale obiettivo viene raggiunto tramite la:

- **revisione** dell'attuale meccanismo di remunerazione dell'Agente della riscossione (**aggio**). Ciò anche alla luce della Sentenza 10.6.2021, n. 120 della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla legittimità dell'aggio, dopo aver evidenziato la distorsione del sistema basato su tale modalità di finanziamento del sistema pubblico di riscossione (l'aggio ricade anche sui contribuenti "solventi" che adempiono al pagamento della cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica), ha ritenuto opportuno

  "rimarcare, ancora una volta, l'indifferibilità della riforma, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione";

- integrazione / interoperabilità delle informazioni presenti nelle banche dati;
- eliminazione delle duplicazioni organizzative, con conseguente riduzione dei costi.

Il ddl alla Legge di bilancio 2022 anticipa alcune misure, con particolare riguardo (Informativa SEAC 25.11.2021, n. 362):

- all'aspetto organizzativo, riducendo l'autonomia dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che sarà sottoposta all'indirizzo operativo e al controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate (in precedenza attribuito al MEF) che ne monitorerà "costantemente" l'attività;
- al predetto meccanismo di remunerazione, prevedendo, in luogo dell'aggio / oneri di riscossione, un nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse stanziate a tal fine nel bilancio dello Stato.

CODIFICAZIONE - Art. 9

È prevista, a seguito dell'attuazione della legge delega tramite l'emanazione di appositi Decreti, la **codificazione** organizzata **delle disposizioni legislative** in materia tributaria, stante l'attuale complessità e frammentazione, per garantire "*la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria*".

In particolare le disposizioni devono essere organizzate:

- per settori omogenei, possibilmente aggiornando i codici / testi unici di settore già esistenti;
- coordinando sotto il profilo formale / sostanziale le disposizioni vigenti, al fine di migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- assicurando, con riguardo alla disciplina relativa a ciascun settore, l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità;
- semplificando il "*linguaggio normativo*" per adeguarlo a quello degli atti dell'UE.

È inoltre "richiesta" l'esplicita indicazione delle norme oggetto di abrogazione.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it